

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Accertamento tecnico preventivo e interesse ad agire

L'[accertamento tecnico preventivo](#) di cui all'[art. 445 bis c.p.c.](#) ha certamente il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, tuttavia, non va trascurato il fatto che nel nostro sistema non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza. Pertanto, in caso di giudizio volto ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, qualora difetti in capo al ricorrente il requisito reddituale necessario per accedere alla prestazione richiesta, non può ritenersi sussistente l'[interesse ad agire](#) ai sensi dell'[art. 100 c.p.c.](#), sicché deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per [ATP](#).

Nel giudizio di cui [ATP](#) il giudice deve pur sempre procedere alla verifica, per quanto sommaria, della sussistenza dei presupposti processuali per l'ammissibilità del ricorso e, pertanto, non solo della competenza, ma anche della tempestività della domanda amministrativa, della tempestività del ricorso giudiziario, ed anche dell'[interesse ad agire](#) (da valutare nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare).

NDR: in senso conforme alla prima parte della prima massima si veda Cass. n. 8533/2005, n. 8878/2010 e n. 8932/2015, in senso conforme alla seconda massima si veda Cass. n. 8533/2015.

Tribunale di Bari, provvedimento del 3.10.2017

...omissis...

con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il zzzzzzzz previsti dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 12 l. n. 118/1971;

costituendosi in giudizio l'Inps deduceva l'insussistenza del requisito reddituale per ottenere l'erogazione dell'indicata prestazione e produceva estratto conto previdenziale attestante il percepimento da parte della ricorrente, per il periodo in questione, di redditi di gran lunga superiori al limite reddituale rilevante ai fini dell'attribuzione della prestazione richiesta, redditi derivanti dalla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'INAIL;

a fronte dell'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. formulata dall'Inps, la difesa della ricorrente non contestava l'indicato dato reddituale e dichiarava a verbale dell'odierna udienza che il proprio interesse all'accertamento del suindicato requisito sanitario era finalizzato ad ottenere l'ammissione al telelavoro dal domicilio, atteso che, con la percentuale di riconoscimento del 60% riconosciuta dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile ... l'Inail non ha accolto la domanda di ammissione al telelavoro (cfr. verbali di causa);

orbene, il Giudicante rileva che l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. b) n. 1 del d.l.n. 98/2011, conv. In l. n. 111/2011, ha certamente il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, tuttavia, non va trascurato il fatto che, come di recente affermato dalla Suprema Corte, nel nostro sistema non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (cfr. Cass. n. 8533/2015, e nn. 8878/2010, n. 8932/2015);

la premessa logica da cui muove tale conclusione è che “la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2097 c.c., art. 99 e 278 c.p.c.). I fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri; sulla scorta dei menzionati principi si impone, anche nell'esame della portata della novella del 2011, una soluzione che tenga sì conto della volontà deflattiva e acceleratoria perseguita dal legislatore, ma che nel contempo impedisca che l'accertamento del requisito sanitario si ponga come un fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare;

del resto, anche il testo dell'art. 445 bis c.p.c. espressamente fa riferimento al diritto sostanziale, laddove individua la legittimazione attiva in capo a chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti e laddove ancora l'accertamento sanitario alla pretesa fatta valere; inoltre, va detto che nel giudizio di cui trattasi, il giudice deve pur sempre procedere alla verifica, per quanto sommaria, della sussistenza dei presupposti processuali per l'ammissibilità del ricorso e, pertanto, non solo della competenza, ma anche della tempestività della domanda amministrativa, della tempestività del ricorso giudiziario, ed anche dell'interesse ad agire, da valutare nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare (così Cass. n. 8533/2015);

utilità che potrebbe difettare ove, ad una valutazione prima facie, manifestamente manchino - come nel caso di specie - gli altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente ha proposto la domanda per ATP;

venendo al caso di specie, dal tenore letterale delle conclusioni formulate e dall'esame complessivo dell'atto introduttivo, è evidente che il presente giudizio è volto ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (riconoscimento dell'invalidità civile in percentuale superiore al 60% e in misura non inferiore al 74%);

essendo pacifico tra le parti e comunque provato documentalmente che nel caso di specie difetta in capo alla ricorrente il requisito reddituale necessario per accedere alla prestazione richiesta, non può

ritenersi sussistente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sicché deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per ATP;
non può attribuirsi alcun rilievo al riferimento, peraltro tardivo in quanto formulato solo all'odierna udienza, alla finalità di ottenere l'ammissione al cd. telelavoro secondo la normativa interna all'INAIL, datore di lavoro dell'istante;
infatti, ai sensi dell'art. 10 (telelavoro dal domicilio speciale) del Regolamento in materia di telelavoro dal domicilio per il personale dell'Inail, si evince che il telelavoro domiciliare speciale è una modalità di telelavoro senza limiti temporali il cui accesso è riservato ai/alle dipendenti la cui disabilità sia permanente e irreversibile, tale da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro, ovvero la permanenza presso lo stesso; il secondo comma della disposizione in oggetto chiarisce che la disabilità "di cui al precedente punto 1 è quella di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero può essere costituita da uno stato di sofferenza personale causata da gravi patologie, debitamente certificate;
ebbene, è evidente che la normativa in parola, a cui la difesa di parte attrice ha pure fatto riferimento in sede di discussione orale all'odierna udienza, non menziona affatto, tra i requisiti valevoli ai fini dell'ammissione al telelavoro speciale, la percentuale superiore al 60% e in misura non inferiore al 74% il cui accertamento è richiesto nel presente giudizio;
ne deriva che anche sotto questo profilo, non può ritenersi sussistente l'interesse ad agire della parte ricorrente, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
in considerazione della novità della questione si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti.
pqm

Dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.